



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch
Fax 091 850 20 99 http://www.santonino.ch
Ccp 65-791-4

S. Antonino, 14 maggio 2012

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 4/2012: Adozione del nuovo Statuto del Consorzio Protezione Civile Regione del Bellinzonese

=====

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio, sottoponiamo alla vostra attenzione l'adozione del nuovo Statuto del Consorzio Protezione Civile Regione del Bellinzonese.

La nuova Legge sul consorzio dei Comuni¹ (LCCom) è stata adottata dal Gran Consiglio il 22 febbraio 2010: un ricorso al Tribunale federale, respinto ad inizio aprile 2011, ne ha ritardato l'entrata in vigore, poi fissata dal Consiglio di Stato al 1° settembre 2011². Il Consorzio protezione civile, regione del bellinzonese si è quindi adoperato per adeguare in tempi brevi i propri statuti, sottoponendoli in consultazione ai Municipi verso la fine del mese di agosto 2011 ed organizzando un incontro informativo per i gli Enti locali pochi giorni dopo. Raccolte le osservazioni, la Delegazione ha sottoposto al Consiglio consortile il messaggio n. 90 (allegato), che è stato approvato il 26 ottobre 2011.

Come richiede la LOC, artt.13, cpv. 1, lett. a, nonché 193a, cpv. 3, i Comuni membri del Consorzio sono ora chiamati ad adottare gli statuti in tempo utile affinché le cariche consortili di questa nuova legislatura possano essere designate al più presto. I tempi sono stretti: alla decisione dei legislativi seguiranno le pubblicazioni per la decorrenza dei termini di ricorso e di referendum e successivamente per la ratifica della Sezione Enti Locali.

In sunto, il nuovo statuto consortile, che applica alla protezione civile le nuove norme contenute nella Legge sul consorzio dei Comuni, assegna principalmente le seguenti competenze:

Consiglio comunale

- designa un rappresentante e un supplente per il Consiglio consortile (art. 6). Essi dispongono di un numero di voti proporzionale alla popolazione del Comune (art. 12) e non possono essere nominati nella Delegazione consortile (art. 16);
- può revocare il proprio rappresentante e il supplente in seno al Consiglio consortile (art. 14, cpv. 2);
- ratifica la partecipazione del Comune al finanziamento delle opere consortili (art. 28ss.)

Il Municipio

- propone al Consiglio comunale il rappresentante ed il supplente da designare nel Consiglio consortile (art. 6);
- esamina preventivamente gli oggetti che la Delegazione consortile sottoporrà al Consiglio consortile (artt. 13, 25, 26, 27);
- impartisce al rappresentante (o al supplente) in Consiglio consortile le istruzioni sugli oggetti di sua competenza (art. 14);
- può sospendere temporaneamente il rappresentante comunale in Consiglio consortile (art. 14);
- può chiedere la convocazione del Consiglio consortile in seduta straordinaria (art. 15);

¹ Messaggio del Consiglio di Stato n. 6164: nuova Legge sul consorzio dei Comuni

² BU 32/2011

- preavvisa alla Delegazione consortile la designazione dell'organo di controllo (art. 24, cpv. 1);
- sottopone al Consiglio comunale per ratifica la quota di partecipazione del Comune alle opere consortili (art. 28ss.).

L'art 28 dei nuovi statuti consortili, introduce quindi il principio della ripresa da parte dei Comuni degli attivi e dei passivi legati alla realizzazione delle opere consortili, in applicazione dell'art. 29 LCCom. Ciò ha il vantaggio della determinazione da parte di ogni Comune, compatibilmente con la propria situazione finanziaria, del ritmo dell'ammortamento. Quanto proposto permette inoltre una visione più completa della situazione debitoria dei Comuni. L'inserimento nei bilanci comunali di attivi e passivi varrà anche per le infrastrutture consortili esistenti al momento dell'entrata in vigore della LCCom. Dal profilo meramente formale, dopo che il Legislativo consortile ha deciso la realizzazione di un'opera, il Municipio sottoporrà per ratifica al Consiglio comunale la propria quota parte in applicazione dell'art. 13 lett. e) LOC, in modo da poter inserire la spesa nel proprio conto investimenti. A questo stadio non potrà infatti più essere messa in discussione la scelta di merito del Legislativo consortile, operata seguendo le procedure di legge.

La LCCom introduce pure diverse innovazioni nell'organizzazione e nel funzionamento interno dei Consorzi, che sono state riprese negli statuti allegati: per maggiori informazioni rinviamo al messaggio n. 6164 del Consiglio di Stato, come pure all'allegato messaggio n. 90 della Delegazione del Consorzio protezione civile, regione del bellinzonese: quest'ultimo documento presenta pure un confronto tra i vigenti statuti consortili e quelli sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, che ben evidenzia la portata dei cambiamenti.

Aspetti procedurali e formali

Premesso che la convenzione è equiparata ad un regolamento comunale, si segnala che per l'approvazione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

Conclusione

In relazione a quanto sopra esposto chiediamo al Consiglio comunale di voler risolvere:

1. **È approvato il nuovo Statuto del Consorzio Protezione Civile Regione del Bellinzonese.**
2. **È designato quale Rappresentante del Comune di S. Antonino nel Consiglio consortile del Consorzio Protezione Civile Regione del Bellinzonese la Signora Beutler Beatrice.**
3. **È designato quale Supplente del Comune di S. Antonino nel Consiglio consortile del Consorzio Protezione Civile Regione del Bellinzonese il Signor Merz Werner.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO:
Christian Vitta

IL SEGRETARIO:
Davide Vassalli

Approvato con risoluzione municipale N. 670 del 14 maggio 2012
Commissione incaricata dell'esame: Petizioni
Allegato: Messaggio Delegazione consortile

Nota: per gli interessati, presso la Cancelleria comunale sono disponibili il nuovo Statuto consortile, lo Statuto attualmente in vigore del 31.10.2006, la nuova Legge sul consorzio dei Comuni e il relativo Regolamento di applicazione

MDC NO. 90: MESSAGGIO RIGUARDANTE L'ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO CONSORTILE

Bellinzona, 22 settembre 2011

Gentile signora Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri,

sottoponiamo alla vostra attenzione per esame e approvazione il presente messaggio riguardante l'adozione del nuovo statuto consortile.

1. Introduzione

L'operazione si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 1. settembre, della nuova legge cantonale sul consorzio dei comuni (in seguito nLCCOM) approvata dal Gran consiglio in data 22 febbraio 2010. Successivamente la stessa è stata oggetto di ricorso al Tribunale Federale che lo ha però respinto il 7 aprile 2011.

In vista della sua implementazione, durante il mese di luglio la Sezione degli Enti locali (SEL) ha quindi organizzato degli incontri informativi allo scopo di facilitare a Consorzi e Comuni la preparazione dei lavori di adeguamento degli statuti al nuovo testo di legge. E' stato in particolare esplicitamente richiesto di elaborarli e approvarli in tempo utile per il rinnovo delle cariche consortili susseguente alle elezioni comunali del 1. aprile 2012, riferite al quadriennio 2012-2016. Per questo motivo la SEL ha auspicato che per l'inizio del prossimo anno tutti i Comuni abbiano approvato gli statuti consortili in modo da permetterne la ratifica all'autorità cantonale entro il 31 marzo 2012 e che il rinnovo degli organi consortili avvenga sulla base della nuova legge entro il 31 luglio. Da qui la necessità che il Consiglio consortile possa esprimersi per la fine del mese di ottobre 2011.

Lo statuto attualmente in vigore risale al 1996, momento in cui il Consorzio del Bellinzonese è stato regionalizzato, e la sua base legale risiede nella Legge sul consorzio dei Comuni, approvata dal Gran Consiglio il 21 febbraio 1974 ed entrata in vigore il 1. giugno 1975.

Con il passare degli anni sono inevitabilmente sorte delle problematiche relative al funzionamento dei Consorzi e, a torto o a ragione, alcuni Comuni hanno lamentato difficoltà nel seguire e partecipare alla gestione dei consorzi. In particolare si sono visti sottrarre integralmente competenze decisionali.


Il Gran Consiglio ha così approvato a inizio 2010 la revisione della legge, apportando dei correttivi con l'intento di assicurare, mediante lo snellimento di alcune procedure, una migliore efficienza dell'apparato consortile.

2. Nuova legge – nuova organizzazione consortile

In sostanza la nuova legge ha l'obiettivo di:

- i fornire ai Comuni strumenti più incisivi di controllo sui Consorzi,
- garantire loro un più ampio controllo finanziario,
- migliorare il funzionamento dell'Ente.

La nuova organizzazione consortile definita dalla nLCCom è rappresentata nel sottostante schema allestito dalla SEL.



Di seguito vengono evidenziati i più importanti e significativi cambiamenti riguardanti composizione e funzionamento degli organi consortili, nonché controllo e gestione in ambito finanziario

a) Consiglio consortile

Composizione

Il Consiglio consortile sarà composto da **un solo rappresentante per Comune** (art. 6 dello statuto), designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi. Di conseguenza, il numero di membri sarà corrispondente al numero dei Comuni facenti parte del Consorzio, nel nostro caso 16.

I Comuni disporranno di un numero di voti definito nello statuto, affidati al proprio rappresentante. In questo modo si auspica che non si debbano più presentare difficoltà nel raggiungere il quorum, come accaduto sovente in passato a seguito dell'assenza di troppi consiglieri.

La legge prevede che possa essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi).

Compito dei legislativi comunali sarà anche la nomina di un **supplente** che, contrariamente a quanto prevedeva la vecchia legge, in caso d'impedimenti o assenza del rappresentante, potrà partecipare alle sedute in sua sostituzione.

Da rilevare che i membri del Consiglio consortile non potranno più essere proposti, nel corso della seduta costitutiva, quali membri della Delegazione consortile.

Diritto di voto, istruzione dei rappresentanti

Attraverso i propri rappresentanti, i Comuni esercitano un numero di voti in proporzione alla loro popolazione. Per il nostro Consorzio si propone che ogni comune disponga di **un voto ogni 1'000 abitanti** e uno per ogni resto; comunque un Comune ha diritto ad almeno un voto (art. 12).

La legge specifica anche che i rappresentanti votano in consiglio consortile secondo **l'istruzione municipale** e redigono un rapporto annuo sull'attività svolta all'indirizzo degli organi comunali.

I Municipi hanno inoltre il diritto di sospendere immediatamente il rappresentante che non ossequiasse le istruzioni vincolanti impartite; i Legislativi comunali possono a loro volta decidere la sua revoca.

In aggiunta si rileva che non è più prevista nessuna Commissione del Legislativo. Considerato che i rappresentanti comunali sono vincolati dalle istruzioni dei Municipi, eventuali commissioni non avrebbero più potuto incidere sull'esito delle decisioni del CC.

Coinvolgimento e informazione dei Comuni

Preventivi e consuntivi vanno trasmessi ai Municipi e ai membri del Consiglio consortile almeno **due mesi prima** della seduta.

La **Commissione della gestione è abolita** ed è sostituita da un **organo di revisione esterno obbligatorio** (art. 24).

Il compito di verificare preliminarmente i messaggi consortili compete primariamente e direttamente ai Municipi e ai loro delegati, supportati in ambito finanziario dai

rapporti dell'organo di controllo esterno. Anche in questi casi i Municipi istruiscono i rappresentanti in merito all'accettazione o meno dei conti presentati.

Per quanto riguarda **gli investimenti** per realizzazioni di opere pubbliche si osserva che progetti definitivi, preventivi e piano di finanziamento delle opere consortili vanno sottoposti ai Municipi con un **preavviso di almeno 4 mesi** dalla seduta di Consiglio consortile. Rispetto al passato, è abrogata la procedura che prevedeva il preavviso non vincolante da parte dei Legislativi comunali (art. 13).

Per gli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile la documentazione va trasmessa ai Municipi **almeno due mesi** prima della seduta del Consiglio consortile.

Funzionamento del Consiglio consortile e modalità di decisione

Rimangono previste almeno due sessioni annuali per esame e delibera sui conti consortili (entro fine aprile per il consuntivi, rispettivamente entro fine novembre per i preventivi). Altre sedute possono essere convocate dalla Delegazione consortile e da almeno 1/5 dei Municipi consorziati (art. 15).

Il Consiglio consortile può discutere e decidere solo se sono **presenti** rappresentanti dei Comuni che dispongono della **maggioranza assoluta dei voti** e decide a **maggioranza assoluta dei voti presenti** (50% + 1).

Deleghe dal Consiglio consortile alla Delegazione consortile

Le competenze delegate alla Delegazione consortile sono previste dalla nLCCom e riguardano spese di investimento, opere consortili, acquisizioni, donazioni, permuta, affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili, vertenze giudiziarie.

Nello statuto sono fissati i limiti massimi di spesa concessi dal regolamento di applicazione della LOC.

b) Delegazione consortile

Composizione

Si propone di fissare a **5**, il massimo possibile, il numero dei membri. In questo modo, in linea teorica, si permette ad un maggior numero possibile di comuni di essere rappresentato nell'esecutivo consortile.

A differenza di quanto accadeva con la vecchia legge, i membri della Delegazione consortile non vanno più scelti tra i membri del Consiglio consortile e possono essere nominati cittadini domiciliati aventi diritto di voto nel comprensorio consortile.

Si osserva inoltre che il Presidente sarà nominato dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto o eventualmente in forma tacita in presenza di una sola proposta. Come per il Consiglio consortile, anche in Delegazione nessun Comune potrà avere la maggioranza assoluta di rappresentanti.

Funzionamento e modalità di decisione

La Delegazione funziona analogamente a un esecutivo comunale e le risoluzioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Non è possibile astenersi e in caso di ripetuta parità decide il Presidente.

Competenze della Delegazione e facoltà di delega

Le competenze indicate all'art. 20 derivano direttamente dalla nLCCom.

Si prevede inoltre la possibilità di delegare al segretario consortile e all'amministrazione consortile competenze per questioni decisionali minori e di ordinaria amministrazione (art. 9).

Spetterà alla Delegazione prevedere internamente un sistema di controllo per verificare il corretto espletamento delle deleghe.

c) Controllo finanziario dei Comuni e gestione finanziaria del Consorzio

Ripresa di attivi e passivi consortili da parte dei Comuni

La nLCCom prevede che i Comuni riprendano attivi e i passivi legati alla realizzazione delle opere consortili. Salvo un'eccezione di cui diremo in seguito, il nostro Consorzio non ha debiti legati agli investimenti, motivo per cui la questione non ci riguarda direttamente. I Comuni non riceveranno pertanto richieste di versamento di contributi eccedenti la gestione corrente.

Vale lo stesso principio per **le opere consortili già realizzate (decise con la vecchia legge)**. Dato però che il Consorzio ha in corso unicamente l'investimento riguardante l'acquisto dei nuovi veicoli, propone di avvalersi della facoltà, concessa dalla legge, di derogare a questo principio e di richiedere al Consiglio di Stato l'autorizzazione ad ammortizzare direttamente il debito residuo di ca. 190'000, evitando così di richiedere contributi supplementari ai comuni membri.

Organo di controllo esterno

Conformemente alla nuova legge, viene introdotto un controllo finanziario più approfondito con il supporto obbligatorio di **un organo di controllo esterno**, avente il compito di esaminare i conti consuntivi, la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità.

Piano finanziario

Occorre dotarsi di un **piano finanziario** secondo le norme della Legge organica comunale. Si sottolinea anche in questo caso l'importanza di uno strumento messo a disposizione in particolare dei Comuni per controllare l'attività consortile.

3. Nuovo statuto - Commento ai singoli articoli

Di seguito sono elencati i nuovi articoli dello statuto. Accanto, a titolo orientativo, vengono ripresi i corrispondenti articoli dello statuto ancora in vigore. Nelle note sono indicati i motivi dei cambiamenti.

CAPO I - GENERALITÀ

ARTICOLO 1

Denominazione e Comuni consorziati

PROPOSTA

Con la denominazione Consorzio protezione civile regione del Bellinzonese è costituito, tra i Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, S. Antonino, S. Antonio, Sementina, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

ATTUALE

Art. 3 Basi legali

Le basi legali del Consorzio risiedono segnatamente:

- a) a livello federale nell'art. 8 della legge federale sulla protezione civile del 17 giugno 1994 (LPCi);
- b) a livello cantonale negli art. 2 cpv 2 lett. a, 7, 8, 9 e 10 della legge di applicazione della legge federale sulla protezione civile del 7 novembre 1988 (LALPCi) e nella legge cantonale sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 (LCC).

Art. 4 Comuni consorziati (raggruppamento)

I Comuni consorziati sono (in ordine alfabetico):

1. Arbedo-Castione
2. Bellinzona
3. Cadenazzo
4. Camorino
5. Giubiasco
6. Gnosca
7. Gorduno
8. Gudo
9. Lumino
10. Moleno
11. Monte Carasso
12. Pianezzo
13. Preonzo
14. Robasacco
15. S. Antonino
16. S. Antonio
17. Sementina

Art. 5 Frazionamento del territorio

I Comuni consorziati, per ragioni di funzionamento amministrativo ed operativo, di condotta e istruzione, vengono organizzati in Quartieri come segue:

Q 11 Comuni di Monte Carasso, Sementina e Gudo

Q 12 Comuni di Bellinzona (sponda destra del fiume Ticino), Gorduno, Gnosca, Preonzo e Moleno

Q 13 Comuni di Arbedo-Castione e di Lumino

Q 14 Comune di Bellinzona parte Nord

Q 15 Comune di Bellinzona parte centrale

Q 16 Comune di Bellinzona parte Sud

Q 17 Comuni di Giubiasco parte Est, Pianezzo e S. Antonio

Q 18 Comuni di Giubiasco parte Ovest e Camorino

Q 19 Comuni di Cadenazzo, S. Antonino e Robasacco

Ogni Quartiere è a sua volta suddiviso in Isolati come previsto dall'Organizzazione di protezione civile (OPC).

Nota:

Viene specificata la nuova base legale che permette la creazione del Consorzio.

L'attuale quadro legislativo della protezione civile non prevede più il frazionamento del territorio in quartieri e isolati.

ARTICOLO 2**Scopo****PROPOSTA**

Il Consorzio ha per scopo la pianificazione, l'organizzazione, la preparazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione civile in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia, mediante un'unica organizzazione di protezione civile regionale.

Al Consorzio sono segnatamente delegate le competenze affidate alle regioni di protezione civile dalla Legge cantonale sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 e dal regolamento sulla protezione civile del 3 giugno 2008.

ATTUALE**Art. 1 Scopo**

Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione civile in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia, mediante un'unica organizzazione di protezione civile regionale.

Nota:

Per la definizione delle competenze affidate al Consorzio si fa direttamente riferimento dalla legge cantonale sulla PCi in vigore.

ARTICOLO 3**Sede****PROPOSTA**

La sede del Consorzio è a Bellinzona.

ATTUALE**Art. 6 Sede**

La sede del Consorzio è a Bellinzona.

ARTICOLO 4**Durata****PROPOSTA**

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

ATTUALE**Art. 2 Durata**

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO**ARTICOLO 5****Organi****PROPOSTA**

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile.

ATTUALE**Art. 7 Organi**

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile
- b) la Delegazione consortile
- c) la Commissione della gestione

Il Consiglio consortile può istituire altre commissioni per lo svolgimento di compiti o per l'esame di determinati problemi.
Il Consorzio per l'esecuzione dei compiti assegnatigli fa capo ad un ufficio consortile composto dai dipendenti del Consorzio il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento organico dei dipendenti del Consorzio.

Nota:

La nLCCom prevede espressamente l'abolizione della commissione della gestione (il ruolo di controllo viene direttamente attribuito ai Comuni mediante i loro rappresentanti in Consiglio consortile e all'organo di controllo esterno).

Il ruolo dell'ufficio consortile viene specificato all'articolo 33.

1. Consiglio consortile

ARTICOLO 6

Composizione ed elezione

PROPOSTA

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza alle sedute solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei rispettivi Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

ATTUALE

Art. 8 Consiglio consortile

a) Composizione

Il Consiglio consortile è costituito dai rappresentanti dei Comuni proporzionalmente alla loro popolazione in ragione di un membro ogni 2'000 abitanti e uno per ogni resto. Ogni Comune ha diritto ad almeno un delegato e un subentrante.

Art. 9

b) Elezione, eleggibilità e incompatibilità

I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee rispettivamente dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale, entro 30 giorni dalle elezioni comunali e stanno in carica 4 anni (in ogni modo fino alla costituzione del nuovo Consiglio consortile).

E' eleggibile a membro del Consiglio consortile ogni cittadino attivo del Comune consorziato.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o d'impiegato a tempo pieno o parziale del Consorzio stesso.

Qualora un membro del Consiglio consortile sia nominato in seno alla Delegazione consortile, lo stesso viene sostituito dal subentrante designato dal suo Comune.

Nota:

Composizione ed elezione del legislativo sono disciplinati dalla nLCCom, introducendo nuovi ed importanti cambiamenti. In particolare si osserva che ogni comune disporrà in futuro unicamente di un rappresentante e di un supplente che parteciperà alle sedute del Consiglio consortile in caso di sua assenza. Si ritiene in questo modo di risolvere alcune problematiche legate principalmente alle difficoltà con cui in passato i Consorzi sono stati confrontati nel raggiungere il quorum necessario per dare avvio ai lavori assembleari.

ARTICOLO 7

Competenze

PROPOSTA

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente e dell'ufficio presidenziale (vicepresidente e due scrutatori);
- e) decide le opere consortili da realizzare sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) autorizza la Delegazione a contrarre mutui e prestiti;
- l) ratifica le convenzioni stipulate dalla Delegazione consortile, in particolare quelle con i Comuni per la gestione delle infrastrutture;
- m) definisce, tramite regolamento, l'organico, gli stipendi e le indennità dei dipendenti del Consorzio;
- n) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Nota:

L'elenco delle competenze è adattato in base a quanto previsto da LOC e nLCCom. Benché non più previsto espressamente, si ritiene di mantenere l'ufficio presidenziale per il buon funzionamento dei lavori assembleari.

ATTUALE**Art. 10****c) Competenze**

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) elegge tra i suoi membri:
 - il presidente
 - il vicepresidente
 - 2 scrutatori
 - la commissione della gestione;
- b) nomina il presidente e i membri della Delegazione consortile;
- c) approva:
 - il bilancio preventivo per l'anno successivo durante la seduta autunnale;
 - il conto consuntivo dell'anno precedente, di regola durante la seduta primaverile;
- c) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo approvato, se superano l'importo di competenza della Delegazione consortile;
- e) autorizza la Delegazione consortile a contrarre mutui e prestiti;
- f) approva le opere consortili e il relativo finanziamento;
- g) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
- h) ratifica le convenzioni stipulate dalla Delegazione consortile, in particolare quelle con i Comuni per la gestione delle infrastrutture;
- i) adotta i regolamenti consortili;
- k) approva eventuali modifiche degli statuti riservato l'art. 7 LCC;
- l) autorizza la Delegazione consortile a promuovere azioni giudiziarie o a stare in lite;
- m) definisce, tramite particolare regolamento, l'organico, gli stipendi e le indennità;
- n) esercita tutte le competenze che non siano state espressamente conferite dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

ARTICOLO 8**Seduta costitutiva**

PROPOSTA

Ad inizio legislatura la Delegazione consortile uscente convoca i rappresentanti designati dai Comuni per la seduta costitutiva.

ATTUALE**Art. 12****e) Seduta costitutiva**

Il Consiglio consortile è convocato dalla Delegazione consortile uscente entro 2 mesi dalla scadenza di cui all'art. 9.

Nota:

La legge non prevede un termine preciso entro il quale occorre convocare la seduta costitutiva ad inizio del quadriennio. I legislativi sono tenuti a eleggere rappresentanti e sostituti entro tre mesi dalle elezioni comunali.

ARTICOLO 9**Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile****PROPOSTA**

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 200'000.--. Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di CHF 200'000.--.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

ATTUALE**Nota:**

Rispetto al passato, è ora possibile prevedere nello statuto l'inserimento delle deleghe dall'organo legislativo a quello esecutivo e da quest'ultimo all'amministrazione consortile conformemente ai disposti della LOC e della nLCCom.

I limiti massimi di spesa sono dati dal regolamento di applicazione della LOC e si rifanno al numero di abitanti complessivi del Consorzio.

ARTICOLO 10**Funzionamento****PROPOSTA**

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti di Comuni che complessivamente dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

ATTUALE**Art. 13****f) Funzionamento**

Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della legge organica comunale, tranne gli articoli 42, 43, 47, 75 e segg.

Le decisioni sono prese per alzata di mano a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 16**i) Sistema di voto**

Le votazioni avvengono, di regola, a voto aperto per alzata di mano.

In via eccezionale la maggioranza dei membri presenti può decidere l'applicazione del voto segreto prima di una votazione.

Art. 17**k) Quoziente di voto**

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio consortile.

Le decisioni sugli oggetti di cui alle lettere d), e), f), g), k), e l) dell'art. 10 devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio consortile.

Nota:

Con la modifica del diritto di voto (v. art. 12) non viene a cadere la necessità di procedere a una differenziazione fra i quozienti di voto (maggioranza semplice o assoluta).

ARTICOLO 11**Ritiro e rinvio dei messaggi****PROPOSTA**

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

ATTUALE

--

Nota:

Benché non espressamente indicato nell'attuale statuto, ritiro e rinvio dei messaggi sono previsti dalla LOC.

ARTICOLO 12**Diritto di voto****PROPOSTA**

In Consiglio consortile ogni comune dispone di un numero di voti proporzionale alla sua popolazione, e meglio un voto ogni 1'000 abitanti e uno per ogni resto.

Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

ATTUALE

--

Nota:

Conformemente alle modifiche introdotte dalla nLCCom, ogni comune eserciterà in Consiglio consortile un diritto di voto in proporzione alla sua popolazione.

La modalità di calcolo proposta (1 voto ogni 1'000 abitanti) richiama l'attuale sistema di riparto del numero di rappresentanti di cui un comune dispone in Consiglio consortile.

Nella tabella che segue vengono indicati i voti attualmente assegnati ad ogni comune membro del Consorzio.

Rispettando i disposti di legge, nessun Comune detiene la maggioranza assoluta dei voti (maggioranza che non viene peraltro raggiunta nemmeno sommando i voti dei due maggiori comuni consorziati).

COMUNE	POPOLAZIONE stato 31.12.09	VOTI CC 1 - 1'000
Arbedo-Castione	4'200	5
Bellinzona	17'323	18
Cadenazzo	2'347	3
Camorino	2'706	3
Giubiasco	8'285	9
Gnosca	670	1
Gorduno	734	1
Gudo	811	1
Lumino	1'309	2
Moleno	116	1
Monte Carasso	2'546	3
Pianezzo	561	1
Preonzo	563	1
S. Antonino	2'262	3
S. Antonio	203	1
Sementina	3'041	4
TOTALI	47'677	57

ARTICOLO 13

Coinvolgimento dei Comuni

PROPOSTA

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del

ATTUALE

Art. 48 Obbligo di preavviso dei Comuni

1. I progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri.
2. I Comuni devono pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.
3. Il progetto e il relativo piano di finanziamento devono essere approvati a

Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.

Nota:

Viene rafforzato il ruolo dei Comuni, il cui coinvolgimento è previsto per tutti gli oggetti su cui il legislativo è chiamato ad esprimersi.

ARTICOLO 14

Istruzione e revoca dei rappresentanti

PROPOSTA

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

ATTUALE

--

Nota:

Novità introdotta dalla nLCCom volta anch'essa ad accentuare il potere dei Comuni nelle decisioni consortili.

ARTICOLO 15

Sedute ordinarie e straordinarie

PROPOSTA

Il Consiglio consortile riunisce:

- a) in seduta ordinaria
 - entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
 - entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.
- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:
 - dalla Delegazione consortile;
 - da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione consortile fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti

ATTUALE

Art. 14

g) Sessioni ordinarie

Il Consiglio consortile è convocato dalla Delegazione consortile in seduta ordinaria due volte all'anno: una in primavera il terzo lunedì di aprile e la seconda in autunno il terzo lunedì di dicembre.

Art. 15

h) Sessioni straordinarie

Il Consiglio consortile può essere convocato in seduta straordinaria con domanda scritta e motivata al presidente del Consiglio consortile su richiesta:

- a) di almeno un quinto dei Municipi dei

comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

- Comuni consorziati;
- b) di almeno un terzo dei membri del Consiglio consortile;
 - c) della maggioranza della Delegazione consortile.

Nota:

Adattamenti formali alla legge.

ARTICOLO 16

Verbale

PROPOSTA

Al segretario consortile, o in sua assenza ad altra persona designata dal Presidente della Delegazione consortile, incombe la tenuta del verbale, che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo e di quello degli assenti giustificati e ingiustificati;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni;
- d) nel caso di votazione, il numero dei presenti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- e) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni delle quali l'autore chiede la testuale verbalizzazione.

Il contenuto relativo alle lettere c) e d) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte e approvato nella seduta successiva.

ATTUALE

Art. 20

n) Verbali delle sedute

1. Il segretario consortile, o in sua assenza una persona designata dal Presidente del Consiglio consortile, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni
- d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

2. Il contenuto relativo alle lettere a, b e c deve essere letto seduta stante, approvato e firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

3. Il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte e approvato nella seduta successiva.

Nota:

Contenuto dell'articolo ripreso direttamente dalla LOC.

2. Delegazione consortile

ARTICOLO 17

Composizione

PROPOSTA

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

ATTUALE

Art. 21 Delegazione consortile a) Composizione

La Delegazione consortile si compone di 7 membri nominati dal Consiglio consortile fra i cittadini proposti dai Comuni consorziati. Il presidente della Delegazione è pure eletto dal Consiglio consortile. Sono applicabili gli art. 19 e 20 LCC.

Nota:

Per la Delegazione la legge prevede un minimo di 3 e un massimo di 5 membri. Con la proposta in esame (5 membri) si permette in linea teorica a un maggior numero possibile di comuni di essere rappresentato nell'esecutivo consortile.

ARTICOLO 18

Nomina della Delegazione

PROPOSTA

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.

E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

ATTUALE

Art. 21 Delegazione consortile a) Composizione

La Delegazione consortile si compone di 7 membri nominati dal Consiglio consortile fra i cittadini proposti dai Comuni consorziati. Il presidente della Delegazione è pure eletto dal Consiglio consortile. Sono applicabili gli art. 19 e 20 LCC.

Art. 22 b) Incompatibilità

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di:

- Consigliere di Stato
- giudice di un tribunale, procuratore pubblico, giudice istruttore e magistrato dei minorenni, fatta eccezione per i giudici di pace
- dipendente in pianta stabile o a tempo parziale del Consorzio.

Valgono inoltre i motivi di incompatibilità per parentela di cui all'art. 83 LOC.

Nota:

Anche in questo caso la legge ha introdotto un'importante novità: i membri della Delegazione non sono più eletti fra coloro che compongono il Consiglio consortile. Inoltre la scelta non verrà più determinata in base all'appartenenza partitica. Si ricorda che in passato la nomina avveniva secondo il sistema proporzionale considerata la forza dei gruppi presenti in Consiglio consortile.

ARTICOLO 19**Presidente****PROPOSTA**

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

ATTUALE**Art. 21
Delegazione consortile
a) Composizione**

La Delegazione consortile si compone di 7 membri nominati dal Consiglio consortile fra i cittadini proposti dai Comuni consorziati. Il presidente della Delegazione è pure eletto dal Consiglio consortile. Sono applicabili gli art. 19 e 20 LCC.

Nota:

Rispetto al passato, tocca ora alla Delegazione consortile, e non più al legislativo, nominare il suo presidente.

ARTICOLO 20**Competenze****PROPOSTA**

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 24;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a

ATTUALE**Art. 23
c) Competenze**

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio e ne cura gli interessi.

In particolare:

- a) esegue le decisioni del Consiglio consortile;
- b) elegge nel suo seno il vicepresidente;
- c) assicura il regolare funzionamento dell'Ufficio consortile sul piano tecnico, amministrativo e finanziario;
- d) rappresenta il Consorzio, tramite il presidente, nei rapporti con i terzi e con le Autorità;
- e) allestisce i preventivi, consuntivi, rapporti e preavvisi per il Consiglio consortile;
- f) sottopone al Consiglio consortile i progetti ed i preventivi delle opere del Consorzio per approvazione;
- g) esamina i progetti ed i preventivi dei rifugi pubblici che verranno realizzati nei Comuni del Consorzio;
- h) provvede all'incasso dei crediti e al

- concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche;
- h) assicura il regolare funzionamento dell'Ufficio consortile sul piano tecnico, amministrativo e finanziario, definisce le mansioni dei dipendenti e ne sorveglia l'attività e a questo scopo emana un'apposita ordinanza;
- i) cura l'esecuzione delle direttive tecniche e amministrative emanate dalle autorità competenti in ambito di protezione civile;
- l) decide l'intervento dell'Organizzazione di protezione civile (OPCi) o di suoi reparti in caso di catastrofe;
- m) nomina i militi ed i quadri nelle loro funzioni, in collaborazione con il comandante dell'OPC.
- Essa esercita le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.

- pagamento delle spese: calcola i riparti e le quote di partecipazione dei Comuni;
- i) cura l'esecuzione delle direttive tecniche e amministrative emanate dall'autorità competente;
- k) nomina i dipendenti del Consorzio;
- l) definisce le mansioni dei dipendenti e ne sorveglia l'attività;
- m) decide l'intervento dell'Organizzazione di protezione civile (OPCi) o di suoi reparti in caso di catastrofe in tempo di pace;
- n) nomina gli astretti ed i quadri nelle loro funzioni, in collaborazione con il Capo OPC;
- o) decide in prima istanza in materia di esoneri.

La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile fino ad un importo annuo massimo di fr. 15'000.--.

Nota:

Elenco delle competenze adattato in base a quanto previsto da LOC e nLCCom.

ARTICOLO 21

Funkionamento

PROPOSTA

La Delegazione consortile è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

ATTUALE

Art. 25

e) Funzionamento

La Delegazione consortile funziona e delibera, per analogia, in base alle norme del titolo secondo capitolo quarto della legge organica comunale tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 110 inclusi e 116.

Art. 27

g) Luogo di riunione

La Delegazione consortile si riunisce presso la sede amministrativa del Consorzio.

Art. 28

h) Convocazione delle sedute

La Delegazione consortile si riunisce di regola due volte al mese in seduta ordinaria.

Il giorno e gli orari vengono fissati all'inizio della legislatura.

La Delegazione consortile può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta:

a) del presidente

b) di almeno un terzo dei membri con avviso a domicilio almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 30

k) Validità della seduta

La Delegazione consortile può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la

maggioranza assoluta dei suoi membri. Se uno o più membri, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto di maggioranza assoluta, abbandona la seduta, l'oggetto di discussione sarà rinviato alla prossima seduta. Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.

Nota:

Adattamento formale alle nuove disposizioni.

ARTICOLO 22

Verbale

PROPOSTA

Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto approvato e firmato dal presidente e dal segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro può farvi iscriverne, seduta stante, come ha votato.

ATTUALE

Art. 31

1) Verbali

1. Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto approvato e firmato dal presidente e dal segretario.
2. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.
3. Ogni membro può farvi iscriverne, seduta stante, come ha votato.
4. Il riassunto della discussione viene verbalizzato a parte, trascritto su registro e approvato nella seduta successiva.

Nota:

Articolo ripreso dalla LOC.

CAPO III - TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

ARTICOLO 23

Tenuta dei conti

PROPOSTA

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

ATTUALE

Art. 45

Contabilità

La contabilità è tenuta dall'Ufficio consortile sotto la supervisione della Delegazione consortile, secondo le norme della LCC e della LOC. La contabilità dei corsi, esercizi e rapporti viene tenuta secondo le disposizioni federali e cantonali in materia di PCi.

Nota:

Richiamo ai disposti cantonali in materia di tenuta della contabilità.

ARTICOLO 24**Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno****PROPOSTA**

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione consortile per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 23.

ATTUALE

--

Nota:

Novità importante introdotta dalla nuova legge, che mette a disposizione dei Comuni un ulteriore strumento di verifica/controllo dell'attività consortile.

ARTICOLO 25**Conti preventivi****PROPOSTA**

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

ATTUALE**Art. 46****Bilanci preventivi**

1. La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.
2. I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.
3. Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.

Nota:

Iter previsto dalla legge.

ARTICOLO 26**Conti consuntivi**

PROPOSTA

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

ATTUALE**Art. 47
Conti consuntivi**

1. La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
2. I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile, sulle osservazioni riferisce al Consiglio la Delegazione consortile.

Nota:

Anche in questo caso, viene indicato l'iter previsto dalla legge.

ARTICOLO 27**Piano finanziario****PROPOSTA**

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

ATTUALE

--

Nota:

Altre novità importante introdotta dalla nuova legge. Si tratta anche in questo caso di uno strumento a disposizione dei Comuni che potranno così meglio pianificare sul lungo termine i propri impegni finanziari, segnatamente in ambito di investimenti.

CAPO IV - FINANZIAMENTO**ARTICOLO 28****Finanziamento**

PROPOSTA

I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

- a) dalle quote comunali per le spese approvate dal Consiglio consortile;
- b) da contributi federali e cantonali;
- c) da eventuali entrate straordinarie.

ATTUALE**Art. 43****Finanziamento**

I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

- a) dagli anticipi dei Comuni.

Al momento dell'approvazione del preventivo annuo da parte del Consiglio consortile, la Delegazione consortile emanerà un conteggio-acconto ai Comuni consorziati pari ai quattro quinti dell'ammontare.

Il conguaglio verrà fatturato a consuntivo approvato.

- b) dalle quote comunali per le spese approvate dal Consiglio consortile;
- c) dai sussidi federali e cantonali;
- d) da eventuali entrate straordinarie.

Nota:

Viene mantenuto quanto previsto dall'attuale statuto. Si propone però di specificare in un apposito articolo le modalità di finanziamento mediante le quote di partecipazione comunali (v. art. 30).

ARTICOLO 29**Riparto delle spese – Quote di partecipazione****PROPOSTA**

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante quote di partecipazione, dedotti eventuali sussidi, versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

Le partecipazioni dei Comuni consorziati alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite in base ad una chiave di riparto calcolata sulla base della popolazione residente permanente indicata dall'Ufficio di statistica e l'indice di capacità finanziaria dei singoli Comuni

ATTUALE**Art. 44****Riparto delle spese**

La partecipazione dei Comuni consorziati alle:

- a) spese di gestione corrente comprendenti le spese per l'istruzione, le spese per la gestione degli impianti di condotta, del servizio sanitario (escluse quelle dei centri operatori protetti) nonché le spese per l'acquisto di materiale
- b) spese per gli investimenti e segnatamente quelle per la costruzione degli impianti di condotta, del servizio sanitario (escluse quelle dei centri operatori protetti)

avviene in base ad una chiave di riparto calcolata sulla base della popolazione residente permanente indicata sull'annuario statistico ticinese, volume "Comuni", e l'indice di capacità finanziaria dei singoli Comuni.

L'importo delle spese viene ripartito dopo deduzione degli eventuali sussidi.

I Comuni che hanno già realizzato infrastrutture regionali (lett. b) rifatturano ai Comuni consorziati i costi di tali impianti tramite l'Ufficio consortile, con le identiche modalità e sulla base dell'importo di liquidazione approvato dall'UFPCi. Ciò vale anche per l'eventuale materiale acquistato i cui costi vengono rifatturati tenendo conto di una percentuale di deprezzamento stabilita dagli Uffici federale e cantonale della protezione civile.

Nota:

Adattamento della terminologia degli elementi considerati per il calcolo della chiave di riparto. Non risulta più necessario mantenere gli ultimi due paragrafi dell'attuale articolo 44 essendo già state liquidate le costruzioni di PCi (impianti e rifugi) presenti sul territorio realizzate sia dal Consorzio che dai singoli comuni. Stesso discorso vale per il materiale.

ARTICOLO 30**Anticipi dai Comuni****PROPOSTA**

Al momento dell'approvazione del preventivo annuo da parte del Consiglio consortile, la Delegazione consortile emana un conteggio-acconto ai Comuni consorziati pari ai quattro quinti dell'ammontare della presumibile quota di partecipazione.

Il conguaglio verrà fatturato a consuntivo approvato.

ATTUALE**Art. 43
Finanziamento**

I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dagli anticipi dei Comuni.

Al momento dell'approvazione del preventivo annuo da parte del Consiglio consortile, la Delegazione consortile emanerà un conteggio-acconto ai Comuni consorziati pari ai quattro quinti dell'ammontare.

Il conguaglio verrà fatturato a consuntivo approvato.

b) dalle quote comunali per le spese approvate dal Consiglio consortile;

c) dai sussidi federali e cantonali;

d) da eventuali entrate straordinarie.

Nota:

Anche in questo caso si ritiene opportuno specificare in un apposito e separato articolo le modalità di definizione e richiesta degli anticipi comunali.

CAPO V – IMPIANTI E RIFUGI PUBBLICI**ARTICOLO 31****Impianti del Consorzio (impianti di protezione)****PROPOSTA**

Il Consorzio, d'accordo con l'Autorità cantonale, stabilisce quali opere sono da realizzare e in quali Comuni esse verranno costruite.

Il Consorzio è responsabile della loro realizzazione nel rispetto delle proprie pianificazioni approvate dall'Ufficio federale della protezione civile.

Gli impianti sono di proprietà del Consorzio.

La gestione degli impianti (manutenzione

ATTUALE**Art. 40
Impianto del Consorzio (posti comando, impianti di apprestamento e del servizio sanitario)****a) Realizzazione**

Il Consorzio, d'accordo con l'Autorità cantonale, stabilisce quali opere sono da realizzare nei Quartieri e in quali Comuni esse verranno costruite.

Il Consorzio è responsabile della loro realizzazione

compresa) è di competenza del Consorzio.

L'utilizzo per scopi estranei alla protezione civile è vincolato dalle direttive federali e cantonali in materia.

nel rispetto delle proprie pianificazioni approvate dall'Ufficio federale della protezione civile (UFPCi).

b) Proprietà

Gli impianti rimangono di proprietà del Consorzio.

c) Gestione

La gestione degli impianti (manutenzione compresa) è di competenza del Consorzio.

L'utilizzo per scopi estranei alla protezione civile è vincolato dalle direttive federali e cantonali in materia.

Nota:

Situazione invariata. Come previsto anche dalla legge cantonale sulla PCi, gli impianti rimangono di proprietà e gestione consortile.

ARTICOLO 32

Rifugi pubblici

PROPOSTA

La realizzazione dei rifugi pubblici è di competenza dei singoli Comuni.

Il Consorzio presta ai Comuni la necessaria consulenza tecnica fino a collaudo avvenuto.

La gestione dei rifugi pubblici (manutenzione compresa) è, di regola, di competenza del Consorzio.

Il Comune può chiedere che la gestione del rifugio pubblico (manutenzione esclusa) sia fatta in proprio.

In tal caso, il Consorzio ne regola le modalità tramite una convenzione sottoscritta dalle parti.

ATTUALE

Art. 41

Rifugi pubblici

La realizzazione dei rifugi pubblici è di competenza dei singoli Comuni.

Il Consorzio presta ai Comuni la necessaria consulenza tecnica fino a collaudo avvenuto.

La gestione dei rifugi pubblici (manutenzione compresa) è, di regola, di competenza del Consorzio.

Il Comune può chiedere che la gestione del rifugio pubblico (manutenzione esclusa) sia fatta in proprio.

In tal caso, il Consorzio ne regola le modalità tramite una convenzione sottoscritta dalle parti.

Nota:

Anche in questo caso la situazione rimane invariata. Come previsto dalla legge cantonale sulla PCi, i comuni sono proprietari e responsabili della realizzazione dei rifugi pubblici.

CAPITOLO VI – NORME VARIE

ARTICOLO 33

Conduzione operativa del Consorzio

PROPOSTA

I dipendenti del Consorzio formano l'Ufficio consortile, che costituisce la componente professionale dell'organizzazione di protezione civile (OPCi).

ATTUALE

Art. 35 Ufficio consortile

a) Composizione

I dipendenti del Consorzio formano l'Ufficio consortile diretto dal Capo OPC.

La condotta operativa del Consorzio è affidata al Comandante dell'OPCi, che funge anche da Capo dell'Ufficio consortile.

Il Segretario consortile funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Nota:

Viene in particolare precisato il ruolo del comandante, figura specifica della protezione civile.

ARTICOLO 34

Dipendenti

PROPOSTA

L'organico, le mansioni e la retribuzione dei dipendenti consortili sono disciplinati nell'apposito regolamento.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

ATTUALE

Art. 36

b) Funzionamento

Il funzionamento dell'Ufficio è regolato dal Regolamento organico dei dipendenti del consorzio.

Art. 37

c) Subordinazione

Nell'attuazione di tutti i provvedimenti in materia di PCi, l'Ufficio è subordinato alla Delegazione consortile.

Art. 38

d) Compiti

L'Ufficio consortile è responsabile di realizzare l'organizzazione regionale di PCi secondo le direttive federali e cantonali.

Esso, in collaborazione con le autorità politiche di tutti i Comuni del Consorzio, tiene regolarmente informata la popolazione circa la propria attività e in relazione ad avvenimenti particolari.

Art. 39

e) Attribuzioni

All'Ufficio sono in particolare affidate le seguenti attribuzioni

1. nell'ambito delle pianificazioni

- allestisce le seguenti principali pianificazioni
- . pianificazione generale della protezione civile
- . pianificazione dell'attribuzione dei posti protetti alla popolazione
- . chiamata
- . pianificazione della rete d'allarme
- . pianificazione dell'approvvigionamento in acqua antincendio
- . pianificazione dell'approvvigionamento in legname
- . requisizione veicoli e parti di immobili per impianti di fortuna

secondo le direttive degli Uffici federale e cantonale PCi, come pure altre pianificazioni ordinate da quest'ultime istanze.

- ne assicura il costante aggiornamento.

2. nell'ambito amministrativo

- gestisce il controllo degli astretti del Consorzio;

- emana le convocazioni per le sedute delle Commissioni i relativi verbali;

- provvede al disbrigo di tutta la corrispondenza inerente il Consorzio di PCi;

- gestisce l'archivio e la documentazione di PCi assicurandone l'aggiornamento.

3. nell'ambito finanziario

- tiene la contabilità generale del Consorzio;

- ne elabora i preventivi ed i consuntivi;

- verifica l'esattezza delle contabilità relative a corsi, esercizi e rapporti di PCi;

- provvede all'incasso dei sussidi cantonali e federali relativi alle costruzioni, al materiale di PCi e ai corsi, esercizi e rapporti;

- provvede alla ripartizione delle spese a carico dei Comuni del Consorzio relativi alle costruzioni, all'istruzione, al materiale ed alla gestione corrente;

4. nell'ambito dell'istruzione

- pianifica e svolge la formazione degli astretti dei quadri e degli specialisti: ne organizza l'istruzione corrispondente;

- cura l'allestimento dei casi disciplinari per omissioni di servizio o altre infrazioni in materia di PCi;

- propone, all'intenzione della Delegazione consortile, la designazione e la nomina degli astretti di tutte le funzioni necessarie all'OPCi.

5. nell'ambito degli impianti e dei rifugi

- sorveglia la realizzazione degli impianti di condotta, del servizio sanitario coordinato, dei rifugi pubblici e degli eventuali rifugi per la protezione dei beni culturali;

- si occupa della gestione e organizza la manutenzione degli impianti di condotta, del servizio sanitario (esclusi i centri operatori protetti), dei rifugi pubblici e di eventuali rifugi per la protezione dei beni culturali;

- collabora alla realizzazione ed al collaudo degli impianti e dei rifugi pubblici; può eseguire i collaudi di rifugi obbligatori in edifici privati e pubblici.

6. nell'ambito del materiale

- si occupa dell'ordinazione dello stesso secondo le direttive degli Uffici federale e cantonale di PCi;

- lo amministra e ne organizza la manutenzione provvedendo alle necessarie riparazioni o sostituzioni;

- autorizza l'eventuale utilizzo a scopi estranei alla PCi secondo le direttive degli

Uffici federale e cantonale di PCi.

Nota:

Rimando necessario ai disposti della LOC.

Si ritiene però opportuno demandare ad uno specifico regolamento l'indicazione di compiti, competenze e funzionamento dell'ufficio consortile, evitandone una lunga elencazione nello statuto.

ARTICOLO 35**Diritto di firma****PROPOSTA****ATTUALE**

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente della Delegazione consortile con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

--

Nota:

Benché non espressamente indicato nell'attuale statuto, l'articolo conferma quanto già in vigore.

ARTICOLO 36**Ammortamento investimenti in corso****PROPOSTA****ATTUALE**

L'ammortamento di investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 rimane di competenza del Consorzio.

--

Nota:

La nLCCom prevede che i Comuni sono tenuti a riprendere i debiti per le opere consortili già realizzate.

Considerato che attualmente il Consorzio ha in corso unicamente l'investimento derivante dall'acquisto dei nuovi veicoli, si propone (anche su richiesta di alcuni Municipi interpellati) di avvalersi della facoltà, concessa dalla legge, di derogare a questo principio e di richiedere al Consiglio di Stato l'autorizzazione ad ammortizzare direttamente il debito residuo di ca. 190'000, evitando così di richiedere contributi supplementari ai comuni membri.

ARTICOLO 37**Scioglimento e liquidazione del Consorzio****PROPOSTA****ATTUALE**

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una

Art. 52

decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati.

In caso di scioglimento la Delegazione consortile istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la chiave di riparto di cui all'art. 29.

Scioglimento del Consorzio

Lo scioglimento del Consorzio è subordinato:

- a) all'approvazione della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio consortile;
- b) all'approvazione della maggioranza assoluta dei Comuni membri;
- c) alla ratifica del Consiglio di Stato.

Nota:

Iter previsto dalla legge.

ARTICOLO 38

Entrata in vigore

PROPOSTA

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti Locali.

Nota:

Premessa l'approvazione del Consiglio consortile e dei legislativi comunali, il nuovo statuto entrerà in vigore dopo la ratifica della SEL.

4. Conclusioni

L'adozione di un nuovo statuto consortile risponde ad un preciso obbligo imposto dalla nLCCom, e quindi non è soggetta ad una valutazione di opportunità. Si tratta dunque di adottare un nuovo testo che risponda al meglio alle esigenze attuali del Consorzio e dei Comuni che lo compongono.

La proposta qui formulata scaturisce da un'analisi della situazione e dei bisogni attuali, e riprendendo in molti punti lo statuto modello elaborato dalla SEL, offre una soluzione semplice, che per rapporto allo statuto attuale varia nei contenuti solo dove necessario.

La proposta di nuovo statuto è stata preliminarmente sottoposto ai Comuni per un primo esame, ed è stata presentata ai rappresentanti degli stessi in occasione di una serata informativa. Tutti i riscontri pervenuti dai Comuni sono stati positivi.

Ciò premesso vi proponiamo di voler risolvere:

1. E' approvato il nuovo statuto del Consorzio protezione civile regione del Bellinzonese;

Con ossequio.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

Il presidente:

Il segretario:

avv. S. Mossi

M. Rossetti

Allegati: Proposta di nuovo statuto
Statuto consortile del 31.10.1996
Legge sul consorzio dei comuni del 22.02.2010

